CHE APPROVA L'ANNESSA CONVENZIONE STIPULATA FRA IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI E LA DITTA PIRELLI E C. DI MILANO PER L'IMMERSIONE, LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DI DUE CAVI TELEGRAFICI SOTTOMARINI PER MASSAUA ED ASSAB

Art. 15 (Convenzione)

Il Governo si riserva il diritto di diventare proprietario dei cavi, che formano oggetto della presente Convenzione in qualunque tempo, prima della scadenza di essa, contro il pagamento alla Ditta, di tante volte la somma di lire novantacinquemila, quanti saranno gli anni intieri mancanti al compimento della durata del contratto, piu' di tanti dodicesimi della detta somma quanti saranno i mesi mancanti, in piu' degli anni intieri.

Versione in vigore dal 2 marzo 1887, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annessa Convenzione stipulata fra il Ministero dei Lavori Pubblici e la ditta Pirelli e C. di Milano per l'immersione, la manutenzione e l'esercizio di due cavi telegrafici sottomarini per Massaua ed Assab
Estremi	Legge 13 febbraio 1887, n. 4319
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1887

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-l-annessa-convenzione-stipulata-fra-il-ministero-dei/convenzione-art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it